

Statuto
della "Fondazione Ricerca, Scienze Neurologiche
Azienda USL di Bologna E.T.S. "

ART.1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1.E' costituita una Fondazione denominata **"Fondazione Ricerca, Scienze Neurologiche Azienda USL di Bologna E.T.S."**

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore, come enunciati nel D.lgs.117/2017 e s.m.i., ed in ogni altro provvedimento normativo o amministrativo, e si conforma allo schema giuridico noto come Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.lgs.117/2017) e, per quanto ivi non previsto, dal Codice Civile.

ART.2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Bologna, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITA'

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, al fine di apportare un significativo miglioramento alla qualità della vita dei malati e delle loro famiglie, persegue la seguente finalità, civica, solidaristica e di utilità sociale: sostenere e promuovere, in collaborazione privilegiata con l'AUSL di Bologna_IRCCS SNB, le attività della ricerca scientifica in campo neurologico, con particolare attenzione al sostegno alla ricerca traslazionale, al fine di permettere il trasferimento dei risultati all'ambito clinico, attraverso lo sviluppo di nuovi farmaci, nuove terapie e nuove misure di intervento nei pazienti, e le attività volte a supportare progetti a rilevanza strategica per il miglioramento della qualità dei servizi erogati dall'Azienda Usl nei diversi ambiti clinico-assistenziali.

L'indicata finalità civica, solidaristica e di utilità sociale è perseguita mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, fra quelle enunciate nell'art.5 del Codice del Terzo Settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016 n.112, e successive

modificazioni (lett. a);

- interventi e prestazioni sanitarie (lett.b);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett.d);
- formazione universitaria e post-universitaria (lett.g);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett.h);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett.w);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett.z). Per le finalità indicate, la Fondazione promuove la divulgazione e la pratica della cultura dell'educazione alimentare, del movimento fisico e dello sport come strumenti di miglioramento della qualità della vita non solo in generale, ma anche, in particolare, in ambito neurologico.

In funzione del perseguimento delle finalità enunciate, la Fondazione può compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria ritenuta utile, nonché contrarre mutui o finanziamenti di qualsiasi genere, e assumere partecipazioni in altri enti di qualsiasi natura.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle previste al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART. 5
PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle enunciate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione:

- costituito dagli apporti dei fondatori risultanti dall'atto costitutivo, del valore complessivo di Euro 166.000,00 (centosessantaseimila virgola zero zero), superiore al valore del patrimonio minimo previsto nell'art.22 del Codice del Terzo Settore;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

b) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali contributi ricevuti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma, effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

5.3 I Fondatori, i Partecipanti, i Sostenitori o terzi (di seguito "il disponente") possono devolvere alla Fondazione somme di denaro o beni o servizi per la realizzazione di specifici progetti funzionali all'attuazione dello scopo della Fondazione medesima. Dette somme o beni o servizi non possono essere

sottratti o distratti dalla loro destinazione senza il consenso espresso del disponente.

ART. 6

BILANCIO DI ESERCIZIO E ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo Settore.

6.3 Nei casi previsti dalla legge, entro il 30 aprile di ogni anno deve essere predisposto il bilancio sociale, ai sensi dell'art.14 del Codice del Terzo Settore.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di partecipazione, comunque denominato, né direttamente né indirettamente.

6.5 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per integrare il fondo di dotazione, qualora il suo valore, a causa di perdite, sia divenuto inferiore al valore del patrimonio minimo previsto nell'art.22 del Codice del Terzo Settore, e solo per la differenza per lo sviluppo delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni.

ART. 7

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti
- Sostenitori.

7.2 Gli enti, pubblici o privati, membri della Fondazione, anche se privi di personalità giuridica, sono rappresentati negli organi della Fondazione dal legale rappresentante individuato ai sensi di legge o del rispettivo Statuto, o da persona da lui designata.

7.3. La qualifica di Fondatore o di Partecipante o di Sostenitore è intrasmissibile, sia per atto fra vivi, sia a causa di morte.

ART. 8

FONDATORI

8.1 Sono Fondatori:

Fondazione Bimbo Tu con sede in San Lazzaro di Savena Via Roma n.2, (cod. fisc. 91396900374);

Fatro S.p.a., con sede in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia n. 285 (P.I. 01665321202);

Rekeep S.p.a. con sede in Zola Predosa (BO), Via Ubaldo Poli n.4, (P.I. 02402671206);

Emilbanca, con sede in con sede in Bologna, Via Giuseppe Mazzini n. 152, (P.I. 15240741007 - Cod. Fisc.02888381205

Logimatic S.r.l., con sede in Ozzano dell'Emilia (BO), Via della Grafica n. 35, (P.I. 02426071201);

Azienda Usl di Bologna - IRCCS ISNB, con sede in Bologna, Via Castiglione n. 29, (Cod. Fisc e P.I. 02406911202);

Alessandro Arcidiacono, (Cod.Fisc. RDCLSN68B07C351D).

ART. 9

PARTECIPANTI

9.1 Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche o private che si impegnino a contribuire, ed effettivamente contribuiscano, su base pluriennale o una tantum, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, per un valore minimo definito annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione, che fissa anche la durata del rapporto partecipativo in relazione al valore dell'apporto.

9.2 Le modalità ed i termini di adempimento dell'obbligo contributivo assunto da chi intenda divenire Partecipante sono stabiliti con apposita convenzione stipulata con il singolo Partecipante, una volta deliberata l'ammissione ai sensi dei commi seguenti.

9.3 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo stabilito nella convenzione, ed a condizione che il contributo sia regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

9.4 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

9.5 Non possono essere ammessi in numero prevalente soggetti aventi i requisiti indicati nell'art. 4, secondo comma, del Codice del Terzo Settore.

9.6 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

9.7 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronunci l'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente

convocato.

ART. 10

DECADENZA E RECESSO

10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati entro i termini o con le modalità convenute.

10.2 Gli enti e/o le persone giuridiche membri della Fondazione (sia Fondatori, sia Partecipanti) decadono altresì per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione, anche volontaria;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

10.3 E' causa di decadenza delle persone fisiche la morte.

10.4 I Fondatori e i Partecipanti decadono qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive dell'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti.

10.5 I Fondatori e i Partecipanti possono recedere dalla Fondazione con preavviso di quindici giorni, fermo restando l'obbligo di adempiere alle obbligazioni già esigibili alla data di comunicazione del recesso, od a quelle dovute nel corso dell'esercizio nel quale il recesso è comunicato.

10.6 La decadenza è accertata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Fondatore o al Partecipante decaduto. Dell'avvenuto accertamento della decadenza del Fondatore e del Partecipante si darà atto altresì alla prima adunanza successiva dell'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

10.7 In caso di recesso o decadenza non sono ripetibili i contributi e gli apporti fino a quel momento eseguiti a favore della Fondazione.

ART. 11

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

11.1 Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore della Fondazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore legale dei Conti, nei casi previsti dalla legge;
- il Comitato Tecnico Scientifico.

11.2 Sono uffici della Fondazione, se istituiti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore

della Fondazione, la Segreteria Amministrativa e il Dipartimento Fundraising e Comunicazione.

11.3 Gli Organi della Fondazione, laddove sia indicato nell'avviso di convocazione, possono riunirsi mediante mezzi telematici, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di parità di trattamento dei partecipanti aventi diritto. In particolare è necessario che: i) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della stessa, constatare e proclamare i risultati della votazione; ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente e il Segretario o il Notaio non devono trovarsi nel medesimo luogo fisico.

11.3 Alla verbalizzazione dei lavori dell'adunanza di ogni organo collegiale si applica quanto previsto nell'art.2375 c.c.

ART. 12

ASSEMBLEA DEI FONDATORI E DEI PARTECIPANTI

NOMINA DEI MEMBRI - COMPETENZE

12.1 L'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti è composta al massimo da 7 (sette) rappresentanti dei Fondatori e dei Partecipanti.

12.2 I membri dell'Assemblea sono nominati come segue:

- 5 (cinque) dai Fondatori;

- 2 (due) dai Partecipanti

scelti esclusivamente fra i componenti delle due categorie di membri della Fondazione.

12.3 Finchè non entreranno a far parte più di due Partecipanti, l'Assemblea sarà composta da 5 (cinque) membri, nominati dai Fondatori.

12.4 Fatta eccezione per i primi membri dell'Assemblea che sono nominati nell'atto costitutivo, la nomina dei membri di spettanza delle diverse categorie di membri della Fondazione avverrà sulla base di votazioni separate, organizzate dal Consiglio di Amministrazione, anche mediante il metodo della consultazione scritta all'interno di ogni singola categoria elettorale di membri della Fondazione, o tramite adunanza, anche telematica, degli stessi, convocata e tenuta secondo la disciplina dell'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti, in quanto compatibile.

12.5 Verranno nominati membri dell'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti i candidati che nella categoria elettorale di riferimento (Fondatori o

Partecipanti) abbiano ottenuto il maggior numero di voti, fino a completamento del numero dei componenti di spettanza della singola categoria elettorale dei membri della Fondazione. I membri così nominati resteranno in carica per cinque esercizi, salvo revoca, dimissioni o recesso; verificandosi tali eventi il membro cessato verrà sostituito con le modalità indicate nell'art. 12.4 e resterà in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti dell'organo.

12.6 L'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti:

- nomina e revoca il membro del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza;
- nomina e revoca, nei limiti consentiti dalla legge, l'organo di controllo, anche monocratico, e ne determina il compenso
- nomina, nei casi previsti dalla legge, il Revisore legale dei Conti, e ne determina il compenso.

12.7 L'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, o su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'Assemblea medesima, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. 12.8 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

12.9 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età. Alla presidenza dell'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti si applica quanto previsto nell'art.2371 c.c., per espresso rinvio statutario.

12.10 Delle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. A tal fine, qualora per legge il verbale non debba essere redatto da notaio, prima dell'inizio dei propri lavori l'Assemblea procederà, in ogni sua seduta, alla designazione di un segretario, che procederà alla redazione del verbale di assemblea che verrà sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART. 13

DELIBERAZIONI DEL ASSEMBLEA DEI FONDATORI E DEI

PARTECIPANTI

13.1 Ogni membro dell'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti ha diritto ad un solo voto.

13.2 L'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

13.3 In seconda convocazione l'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

13.4 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 14

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) componenti, compreso il Presidente, nominati come segue:

- 2 (due) dal Fondatore "Fondazione Bimbo Tu" (codice fiscale: 91396900374)

- 1 (uno) dall'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti;

- 1 (uno) dall'Azienda Usl di Bologna - IRCCS ISNB (codice fiscale: 02406911202);

- 1 (uno) dal Fondatore signor Alessandro Arcidiacono (codice fiscale: RCD LSN 68B07 C351D).

14.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri essi restano in carica per cinque esercizi, fino all'approvazione del bilancio di esercizio riferito all'ultimo esercizio di carica e possono essere rinominati.

14.3 Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

14.4 Ogni componente può essere revocato dall'organo o dal soggetto che lo ha nominato.

14.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione in carica.

Art.15

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 Il Consiglio di Amministrazione agisce tenendo conto delle indicazioni del Comitato Scientifico in ordine agli ambiti e agli obiettivi della ricerca in attuazione delle finalità della Fondazione. A tal fine il Comitato Scientifico dovrà approvare, entro il 30 ottobre di ogni anno, il programma di ricerca dell'anno successivo, da trasmettere, entro 8 (otto) giorni dalla

scadenza di tale termine, al Consiglio di Amministrazione, in funzione dell'elaborazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione preso atto del programma di ricerca elaborato del Comitato Scientifico, se pervenuto nei termini indicati, promuove lo svolgimento delle attività della Fondazione decidendone le linee di indirizzo e strategiche, compresa la raccolta di fondi, nel rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria dell'attività, di economicità, di efficacia e di efficienza.

15.3 Inoltre, il Consiglio di Amministrazione:

- nomina, fra i suoi componenti, il Presidente della Fondazione;
- nomina il Direttore della Fondazione, determinandone il compenso e la durata dell'incarico;
- nomina un componente del Comitato Scientifico;
- determina i compensi dei suoi componenti e dei componenti del Comitato Scientifico, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore;
- predispone, con l'ausilio del Direttore della Fondazione, e approva il bilancio preventivo;
- predispone, con l'ausilio del Direttore della Fondazione, e approva il bilancio di esercizio e, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale;
- delibera in merito all'accettazione di donazioni, di apporti a patrimonio, di conferimenti in Fondazione di qualsiasi natura, di eredità o lasciti testamentari comunque denominati;
- delibera in merito al compimento di atti di disposizione e di straordinaria amministrazione aventi ad oggetto beni compresi nel patrimonio della Fondazione, se non già espressamente previsti nel bilancio preventivo;
- delibera le modifiche statutarie, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/201
- delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- delibera in merito all'estinzione della Fondazione, alla nomina del liquidatore, ed alla devoluzione del patrimonio residuo, ai sensi della legge e del presente statuto;
- compie ogni altro atto attribuito alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge.

15.5 Il Consiglio di Amministrazione è convocato, d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non

certificata, o con qualunque mezzo idoneo ad assicurare l'informazione di tutti i suoi componenti e dell'organo di controllo, inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

15.6 Salvo quanto di seguito previsto con riferimento alle Materie Rilevanti, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

15.7 Le deliberazioni nelle seguenti materie (Materie Rilevanti) sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti purchè fra coloro che hanno espresso voto favorevole vi siano almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dalla "Fondazione Bimbo Tu" (codice fiscale: 91396900374):

- nomina, revoca e determinazione della durata della carica del Direttore della Fondazione;
- nomina e revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- decisioni in merito allo svolgimento dell'attività di raccolta fondi (fundraising);
- modifiche statutarie;
- trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- estinzione della Fondazione, nomina del liquidatore, e devoluzione del patrimonio residuo, ai sensi della legge e del presente statuto.

15.8 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e da chi è stato nominato segretario.

ART.16

DIRETTORE DELLA FONDAZIONE

COMPETENZE E LEGALE RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

16.1 Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

16.2 Al Direttore della Fondazione spetta in via esclusiva il potere di dare attuazione alle linee di indirizzo e strategiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione ed a tal fine può compiere ogni atto di amministrazione o gestione ordinaria della Fondazione.

16.3 Spetta al Direttore Generale il potere ed il dovere di dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione, a tal fine il Consiglio di Amministrazione può, con espressa delibera, conferirgli il potere di rappresentare l'ente di fronte ai terzi.

16.4 Il Direttore della Fondazione sovrintende alla

struttura organizzativa ed amministrativa della Fondazione, ed ha il compito di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alla dimensione dell'attività svolta.

16.5 Il Direttore della Fondazione è in posizione gerarchica sovraordinata rispetto a tutti i dipendenti e i collaboratori della Fondazione, che può assumere o licenziare, e deve assicurare, con piena autonomia di spesa, il rispetto delle norme tempo per tempo vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

16.6 Il Direttore della Fondazione è tenuto a riferire in merito all'attività svolta o da svolgere al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, per decisione di quest'ultimo, al Consiglio di Amministrazione, alle cui adunanze se richiesto, è obbligato a partecipare.

ART. 17

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VICE PRESIDENTE VICARIO

17.1 Ad eccezione del primo, che è nominato in sede di atto costitutivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.

17.2 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la legale rappresentanza generale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori speciali.

17.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

17.5 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione coordina l'attività ed i lavori del Consiglio di Amministrazione, mantiene rapporti continuativi con il Direttore della Fondazione e riceve le informazioni da quest'ultimo, convoca il Consiglio di Amministrazione, provvede affinché adeguate informazioni vengano fornite ai consiglieri sulle materie all'ordine del giorno, compie gli altri atti ed esercita le altre funzioni attribuite alla sua competenza dal presente statuto.

17.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART.18

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

18.1 Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da n.5(cinque) componenti aventi le competenze scientifiche necessarie, nominati come segue:

- n. 1 (uno) dalla Fondazione Bimbo Tu (codice fiscale: 91396900374)

- n. 3 (tre) dall'Azienda Usl di Bologna - IRCCS ISNB (codice fiscale: 02406911202)

- n.1 dal Consiglio di Amministrazione.

18.2 Possono far parte del Comitato Tecnico Scientifico medici, ricercatori e operatori professionali esperti in tema di ricerca ed informazione scientifica, assistenza sanitaria, sociale e socio sanitaria, nonché le persone dotate delle competenze idonee a garantire la presenza delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle funzioni dello stesso.

18.3 Il Comitato Scientifico ha il compito di determinare gli ambiti e gli obiettivi della ricerca in attuazione delle finalità della Fondazione, ed in particolare:

- elabora ed approva, entro il 30 ottobre di ogni anno, il programma di ricerca dell'anno successivo, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione, ai sensi del presente statuto;

- valuta l'attuazione dei progetti di ricerca;

- organizza congressi nazionali e internazionali e workshop tematici;

- istituisce e organizza master e corsi di formazione;

- valuta, sotto il profilo scientifico, eventuali domande di attribuzione di borse di studio.

18.4 I componenti del Comitato Tecnico Scientifico nominano, fra di essi, il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico.

18.5 Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico coordina l'attività ed i lavori del Comitato medesimo, convoca il Comitato Tecnico Scientifico, provvede affinché adeguate informazioni vengano fornite ai suoi componenti sulle materie all'ordine del giorno, si relaziona con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con il Direttore della Fondazione, partecipa, se invitato, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

18.6 Il Comitato Tecnico Scientifico può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

18.7 Il Comitato Tecnico Scientifico è convocato, d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo ad

assicurare l'informazione di tutti i suoi componenti, inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

18.8 Il Comitato Tecnico Scientifico è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei suoi componenti.

18.9 Delle riunioni del Comitato Scientifico è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e da chi è stato nominato segretario.

ART. 19

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

19.1 L'organo di controllo è costituito da un Revisore Unico o, in alternativa, da un Collegio formato da tre membri. Il Revisore unico oppure, in alternativa, almeno uno dei tre membri nominati nel collegio, deve possedere i requisiti di cui all'art. 2397 c.c.

19.2 All'Organo di controllo si applica quanto previsto dall'art. 30 del Codice del Terzo settore.

19.3 Le attività del Revisore unico o, in alternativa, le riunioni del Collegio sono verbalizzate in apposito registro. Le riunioni del Collegio possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione.

19.4 Per quanto applicabili, dovranno altresì essere osservate le norme degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

19.5 Nei casi previsti dalla legge e salvo quanto previsto nell'articolo 30 comma 6 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art.31 del Codice del Terzo Settore.

ART. 20

SOSTENITORI

20.1 Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di "Sostenitori", alle persone fisiche e gli enti, pubblici o privati che abbiano effettuato un apporto annuale di denaro, di beni, o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ovvero abbiano svolto attività di rilievo particolare a favore e nell'interesse della Fondazione.

20.2 La qualifica di "Sostenitore" assume esclusivamente natura onorifica, è deliberata con cadenza annuale dal Consiglio di Amministrazione ed è insindacabile. I sostenitori, anche collettivamente intesi, non costituiscono "organo" della Fondazione.

20.3 Coloro che assumono la qualifica di "sostenitori" verranno inseriti in apposito elenco pubblicato sul sito internet della Fondazione e reso noto in occasione

di manifestazioni o iniziative pubbliche.

20.4 La qualifica di "Sostenitore" è annuale ed è intrasmissibile; il "Sostenitore" può recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione.

ART. 21

ADUNANZA GENERALE

21.1 I Fondatori, i Partecipanti e i Sostenitori si riuniscono almeno una volta all'anno in Adunanza Generale, momento di incontro non deliberativo, durante il quale:

- verranno esposti dal Consiglio di Amministrazione i progetti in corso e quelli compiuti
- sarà possibile formulare proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, ovvero esprimere pareri non vincolanti.

21.2 L'Adunanza è convocata dal Consiglio di Amministrazione a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e mediante avviso pubblicato sul sito internet della Fondazione.

21.3 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro soggetto indicato dagli intervenuti. Nessun argomento verrà sottoposto a votazione.

21.4 Le riunioni possono svolgersi anche con mezzi telematici a condizione che sia consentito:

- a) al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento della adunanza;
- b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
- c) agli intervenuti di partecipare al dibattito.

21.5 Delle riunioni dell'Adunanza è redatto, a cura di un segretario nominato da chi presiede l'adunanza, verbale che raccoglie i pareri e le proposte pervenute dagli intervenuti.

ART. 22

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

22.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore.

ART. 23

CLAUSOLA DI RINVIO

23.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.